



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 17056/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VIII, I, II, IV e VII

Ai Consiglieri Regionali

Ai l'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Nuove competenze e riordino dei Consorzi di Bonifica "
Reg. Gen. n. 69

Ad iniziativa del Consigliere Pasquale De Lucia
Depositata il 2 settembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare per l'esame;

I, II, IV e VII Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 10.09.2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Nuove competenze e riordino dei Consorzi di Bonifica”

Ad iniziativa del Consigliere Pasquale De Lucia

(Registro Generale numero 69)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO I

FINALITA'

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito dell'attività pubblica permanente di difesa suolo, di conservazione, di valorizzazione e di tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale, adegua il regime di intervento dei Consorzi di bonifica, disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in attuazione del protocollo d'intesa Stato – Regioni del 18 settembre 2008.

2. La presente legge è finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al loro risanamento finanziario ed al riordino dei relativi comprensori, in attuazione dell'articolo 27 del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e secondo i criteri sanciti nel protocollo previsto dal comma 1 ed in attuazione dell'articolo 28, comma 2 della legge regionale 19 gennaio 2009 n. 1.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

Funzioni di bonifica e difesa suolo

1. In conformità ai principi previsti dall'articolo 1 ed allo specifico fine della preservazione dinamica del territorio, della tutela, della valorizzazione e dell'uso razionale della risorse idriche per scopi produttivi e della salvaguardia dei beni immobili, costituisce funzione di bonifica e di difesa del suolo il complesso delle attività preordinate:

- a) alla regimentazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere pubbliche di bonifica e le opere private obbligatorie;
- b) alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla regimentazione delle acque di monte ed allo scolo delle acque in eccesso per ridurre il rischio idraulico agli immobili e per salvaguardare l'integrità del territorio di competenza, attraverso il reticolo di bonifica;
- c) alla provvista, alla distribuzione ed all'uso razionale delle risorse idriche per fini produttivi ed ambientali, con specifico riguardo all'irrigazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO II DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3

Interventi pubblici di bonifica e di difesa suolo

1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica quelle realizzate o da realizzarsi nei comprensori di bonifica concernenti:
 - a) i canali di bonifica, ovvero linee d'acqua artificiali realizzate per il drenaggio delle acque meteoriche e di falda per prevenire allagamenti, ristagni e impaludamenti a danno dei fondi agricoli e delle aree urbanizzate;
 - b) i tratti dei corsi d'acqua naturale necessari per il collettamento e per la regimentazione delle acque superficiali comunque defluenti nell'ambito del comprensorio di bonifica e per i quali sussiste atto di concessione;
 - c) gli impianti di sollevamento e di idrovore per il drenaggio delle aree depresse;
 - d) le infrastrutture ed i manufatti di servizio per l'accesso e per la manutenzione delle opere di bonifica idraulica e per l'erogazione dei servizi connessi.

2. Sono considerate opere pubbliche di difesa del suolo:
 - a) le opere di laminazione delle piene e di intercettazione del trasporto solido;
 - b) le opere di sistemazione idraulico - forestale dei corsi naturali;
 - c) le opere di intercettazione e di collettamento delle acque reflue immesse nei canali di bonifica ed i relativi dispositivi di sfioro e di sollevamento;
 - d) le infrastrutture ed i manufatti di servizio per l'accesso e per la manutenzione delle opere di difesa del suolo e di riqualificazione ambientale;
 - e) gli interventi previsti dai piani e programmi o realizzati in esecuzione di essi ed adottati dalle Autorità di bacino e dai competenti Settori regionali in materia di difesa del suolo.

3. Sono considerate opere di disponibilità irrigua le opere di captazione, di raccolta, di provvista, di adduzione e di distribuzione d'acqua ad usi prevalentemente irrigui, costituite da:
 - a) strutture e impianti di captazione;
 - b) serbatoi e vasche di accumulo delle acque;
 - c) reti di adduzione e di distribuzione delle acque ad uso irriguo;
 - d) impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue;
 - e) acquedotti rurali e ulteriori impianti funzionali ai sistemi irrigui.

4. Le opere previste dai commi 1 e 3, ove non inserite, sono ricomprese nel catasto delle opere di bonifica ed inserite nel piano di classifica previsto della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

5. Per la realizzazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere previste dai commi 1, 2 e 3, si provvede in conformità agli articoli 9, 10 e 11, come di seguito specificato:

a) per le opere di bonifica, previste dal comma 1, i costi di manutenzione ordinaria, vigilanza e gestione sono a carico dei proprietari di immobili ricadenti nell'ambito del perimetro consortile, così come disciplinato dall'articolo 13;

b) per le opere di difesa del suolo, previste dal comma 2, i costi di manutenzione ordinaria, di vigilanza e di gestione sono a carico della Regione, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, in attuazione dei piani e dei programmi redatti dall'Autorità di Bacino e dal Settore regionale difesa suolo;

c) per la manutenzione ordinaria, la vigilanza e la gestione delle opere di disponibilità irrigua, previste dal comma 3, i costi sono a carico dei proprietari di immobili agricoli che ne ricevono beneficio, così come disciplinato dall'articolo 13.

6. I Consorzi di bonifica provvedono nei rispettivi comprensori di bonifica ad assicurare:

a) l'esecuzione del pronto intervento lungo le reti previste dal comma 1;

b) gli interventi di protezione civile, ove delegati dal competente Settore della Giunta regionale;

c) il ripristino delle opere pubbliche di bonifica conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

Compiti dei Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche e degli interventi previsti dall'articolo 3, sulla base dell'atto formale di affidamento in concessione da parte dello Stato e della Regione.
2. I Consorzi di bonifica hanno facoltà, ai sensi dell'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per gli usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni, comprese la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, nonché di utilizzare le fonti alternative e rinnovabili per la produzione di energia ai fini della riduzione dei costi di funzionamento dell'ente e dei costi energetici degli impianti.
3. Ai Consorzi di bonifica possono essere assegnati ulteriori compiti, compresi quelli diretti alla realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque, in attuazione di piani e di programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti
4. La Giunta regionale, gli enti dipendenti e gli enti locali territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione e l'esecuzione di interventi, compresi quelli indicati dalla presente legge, anche al di fuori dei comprensori di bonifica, purché idraulicamente ad essi connessi o funzionali. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche i soggetti che gestiscono le opere successivamente all'esecuzione, provvedendo a ripartire i costi a carico degli immobili che beneficiano del vantaggio.
5. I Consorzi di bonifica collaborano con il dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri e con il Settore regionale competente in materia di protezione civile per la realizzazione delle azioni di prevenzione o di emergenza individuate mediante intese che definiscono le modalità.
6. I Consorzi di bonifica provvedono:
 - a) all'esecuzione, su richiesta dei proprietari interessati ed a loro spese, delle opere private qualificate obbligatorie dai piani di bacino;
 - b) alla costruzione ed alla manutenzione delle opere private obbligatorie, in caso di inerzia dei proprietari obbligati con oneri a carico degli inadempienti;
 - c) al rilascio dei pareri, di concessioni e di licenze, ai sensi dell'articolo 137 del regio decreto dell' 8 maggio 1904 n. 368.
7. Le somme provenienti dall'attività del comma 6, lettera c) sono accantonate in apposito fondo ed utilizzate direttamente dai Consorzi di bonifica, unicamente per interventi di tutela ambientale e di difesa del suolo, previa presentazione del programma annuale di interventi con successiva rendicontazione, da sottoporre all'approvazione del Settore regionale di difesa del suolo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5
Polizia idraulica

1. I Consorzi di bonifica provvedono:
 - a) alla vigilanza sulle opere di bonifica, di irrigazione e sui corsi d'acqua loro affidati;
 - b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso i guardiani idraulici appositamente autorizzati.
2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative per l'attività svolta ai sensi del comma 1, lettera b), è delegata ai Consorzi di bonifica, in applicazione della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
3. Per l'espletamento dell'attività di polizia idraulica i Consorzi di bonifica redigono un regolamento sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
4. La Regione assegna direttamente ai Consorzi di bonifica le somme provenienti dalle attività previste dai commi 1 e 2, con l'obbligo di finalizzare i proventi per interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e di rendicontarne l'impiego con adeguata documentazione in sede di conto consuntivo.
5. Per le finalità previste dal comma 4 i Consorzi di bonifica trasmettono al Settore di difesa del suolo il programma annuale di intervento ed il successivo rendiconto per l'utilizzo delle somme disponibili.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

Trasparenza ed informazione

1. Nell'attività amministrativa, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere i Consorzi operano con modalità e con procedure improntate alla trasparenza nel rispetto della vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
2. La gestione amministrativa e tecnica dei Consorzi è attribuita al direttore ed ai dirigenti dell'ente, che la esercitano mediante gli uffici secondo le modalità stabilite dallo Statuto ed in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi consortili. Ai fini di un risparmio dei costi e per una maggiore funzionalità i Consorzi di bonifica possono costituire presso un'unica sede consortile un ufficio di coordinamento per la gestione di attività comuni che prescindono dal territorio. Con successivo regolamento la Giunta regionale stabilisce i campi di attività e le modalità di gestione dell'ufficio di coordinamento.
3. I Consorzi assicurano l'informazione agli utenti mediante la comunicazione e la pubblicazione delle notizie negli albi dei Consorzi di bonifica e con ogni altra forma ritenuta idonea, compresa l'informazione alle associazioni dei consumatori riconosciute o maggiormente rappresentative dei contribuenti e all'Unione regionale delle bonifiche.
4. Ai Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni normative concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione, così come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dal regolamento consortile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

Concertazioni ed accordi di programma

1. I Consorzi di bonifica per attuare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione con la Regione e gli Enti locali promuovono le azioni espressamente previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di realizzare in modo integrato e coordinato le azioni di comune interesse e di raggiungere gli obiettivi comuni che rientrano nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

2. Per realizzare le economie di gestione e per coinvolgere le potenzialità presenti sui territori di competenza, i Consorzi di bonifica possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, in particolare per realizzare attività ed opere destinate alla tutela, alla conservazione del suolo ed alla manutenzione delle opere di bonifica.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

Piano generale di bonifica e di tutela del territorio

1. I Consorzi di bonifica predispongono per il comprensorio di competenza il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio che, in coerenza con gli strumenti vigenti di programmazione regionale e provinciale e con i Piani di bacino regionali, prevede:
 - a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;
 - b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle finalità previste dalla lettera a).
2. Il Piano è predisposto sulla base di linee-guida dettate dalla Giunta regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano è trasmesso alle Province, ai Comuni e alle Autorità di bacino interessate, che possono formulare osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.
4. Il Consorzio esamina le osservazioni e le proposte di modifiche previste dal comma 3 nei successivi trenta giorni e, se ritenute meritevoli di accoglimento, provvede ad adeguare il piano. Il Consorzio trascorso il predetto termine di trenta giorni trasmette il Piano, unitamente alle motivazioni addotte per le osservazioni eventualmente non accolte, alla Giunta regionale per l'approvazione e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, di seguito denominato BURC.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, i Consorzi predispongono il piano generale di bonifica e di tutela del territorio entro centottanta giorni dall'adozione delle linee-guida previste dal comma 2.
6. I Consorzi di bonifica sono obbligati ad aggiornare il piano generale di bonifica con cadenza quinquennale anche ai fini della validità dell'emissione del ruolo consorzile. In caso di inadempimento l'Assessorato regionale competente attiva le procedure previste dall'articolo 34.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

Finanziamento ed esecuzione degli interventi

1. La Regione e le amministrazioni da essa delegate, nell'ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi settori previsti dalla presente legge, finanziano ed affidano in concessione ai Consorzi di bonifica l'esecuzione delle opere comprese nei Piani generali di bonifica e di tutela del territorio ovvero, nelle more delle opere individuate dalla Giunta regionale, su proposta dei Settori regionali competenti.
2. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi finanziati nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari statali e regionali in materia di lavori pubblici.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, individua quali titolari dei poteri espropriativi, fin dalla fase progettuale, i Consorzi di bonifica per le opere che rientrano nel programma regionale, la cui realizzazione è loro affidata in concessione.
4. La Giunta regionale – Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifica ed Irrigazione provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ad erogare annualmente ai Consorzi di bonifica un contributo sulle spese necessarie per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di disponibilità irrigua previste dall'articolo 3, comma 3.
5. La Giunta regionale – Settore di difesa del suolo provvede ad erogare ai Consorzi di bonifica annualmente le somme necessarie per la manutenzione e l'esercizio delle opere di difesa e di conservazione del suolo, previste dall'articolo 3, comma 2. Provvede nei limiti delle risorse disponibili, ad erogare un contributo sulle spese necessarie per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, previste dall'articolo 3, comma 1.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10

Finanziamento degli interventi di competenza dell'Assessorato regionale all'Agricoltura

1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di disponibilità irrigua previste dall'articolo 9, comma 4, la Giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di bonifica in attuazione del piano regionale irriguo.
2. Una quota di risorse di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili può essere destinata al finanziamento della progettazione di nuove opere, degli studi e delle indagini connesse.
3. La Giunta regionale - Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifica ed Irrigazione per concorrere al contenimento dei costi di gestione ripartisce tra i Consorzi di bonifica il contributo previsto dall'articolo 9, comma 4, sulla base delle spese sostenute per la manutenzione, la vigilanza e l'esercizio delle opere pubbliche irrigue, risultanti dal conto consuntivo regolarmente approvato dal Settore regionale competente. E' facoltà dell'Amministrazione regionale riconoscere un'anticipazione in base alle spese desunte dal conto consuntivo dell'anno precedente nella misura massima dell'80%. Una quota delle risorse di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili può essere destinata dal Settore per studi, indagini o predisposizione di documentazione di interesse comune, compresa l'elaborazione delle linee - guida necessarie per la redazione dei Piani previsti dagli articoli 8 e 16.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11

Finanziamento degli interventi di competenza dell'Assessorato regionale all'Ambiente

1. Per l'esecuzione delle opere di bonifica e di difesa del suolo la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di bonifica in attuazione dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, ovvero nelle more delle opere individuate dalla Giunta regionale, su proposta dei Settori regionali competenti.
2. Una quota di risorse di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili può essere destinata al finanziamento della progettazione di nuove opere, degli studi e delle indagini connessi.
3. Per concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica ed irrigazione, sulla base della potenza impegnata e della media dei consumi dell'ultimo triennio, sono poste a carico della Regione.
4. La Giunta regionale - Settore di difesa del suolo ripartisce tra i Consorzi di bonifica le somme previste dall'articolo 9, comma 5, in funzione dell'estensione del comprensorio e della consistenza delle opere pubbliche di difesa e di conservazione del suolo da essi gestite. E' facoltà dell'Amministrazione regionale riconoscere un'anticipazione in base alle spese desunte dal conto consuntivo del contributo concesso l'anno precedente nella misura massima dell'80%. Una quota delle risorse di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili può essere destinata dal Settore per studi, indagini o predisposizione di documentazione di interesse comune, compresa l'elaborazione delle linee - guida necessarie per la redazione dei Piani previsti dagli articoli 8 e 16.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 12
Emergenza idrica

1. Ai sensi dell' articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata dopo il consumo umano la priorità dell'uso agricolo delle risorse idriche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 13

Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

1. I Consorzi di bonifica hanno il potere di imporre contributi gravanti sugli immobili siti nei comprensori consortili per le spese di esercizio, vigilanza e manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica ed irrigue, detratti gli importi erogati ai Consorzi dalla Regione, ai sensi degli articoli 9 e 11 e le altre eventuali entrate, e per le spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215 e della legge 25 luglio 1952, n.991 e successive modifiche.
2. Sono obbligati al pagamento del contributo previsto dal comma 1 i proprietari di immobili agricoli ed extra - agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica ed irrigue gestite dal Consorzio di bonifica.
3. I contributi previsti dal comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi direttamente ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti dei Consorzi di bonifica. Per la riscossione di crediti derivanti dai costi previsti dal comma 3) dell'articolo 3, aventi carattere contrattuale, è consentito l'utilizzo delle procedure previste dall'articolo 633 del Codice di procedura civile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 14
Catasto consortile

1. I Consorzi di bonifica hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile, ove sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio. Il catasto consortile costituisce parte integrante del sistema informativo territoriale regionale.
2. Il catasto consortile ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, deve essere aggiornato annualmente con riferimento alla banca-dati dell'Agenzia del territorio ed in base alle richieste di modifiche prodotte dai consorziati. Ai fini della riduzione dell'evasione contributiva i Consorzi di bonifica utilizzano anche le banche - dati di diverso genere in possesso degli Enti locali ricompresi nel comprensorio consortile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 15
Beneficio di bonifica

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio derivante all'immobile per l'azione di bonifica sul territorio a titolo di incremento e di conservazione del relativo valore.
2. Il beneficio di bonifica può essere:
 - a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
 - b) di difesa idraulica, di bonifica e di scolo delle acque dei territori di pianura;
 - c) di disponibilità irrigua.
3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio derivante agli immobili, situati nel comprensorio consortile, per il complesso degli interventi tesi al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere.
4. Costituisce beneficio di difesa idraulica il vantaggio derivante agli immobili situati nel comprensorio di bonifica per il complesso degli interventi tesi al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di ristagno di acque comunque generate, conservando la fruibilità del territorio e la qualità ambientale.
5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio derivante ai terreni agricoli, compresi in comprensori irrigui, per le opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
6. Resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi, prevista dall'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 17, comma 1, della presente legge, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena.
7. I Consorzi di bonifica nei ruoli emessi per il pagamento del contributo consortile specificano il tipo di beneficio ed il bene, al quale il contributo è riferito.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 16
Piani di classifica

1. Il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro consortile individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di disponibilità irrigua, stabilisce gli indici per la quantificazione dei benefici e definisce i criteri per la determinazione dei contributi previsti dall'articolo 13. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il piano di contribuzione, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica e di irrigazione.
2. Il piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica è pubblicato nell'albo pretorio consortile ed è trasmesso alle Province e ai Comuni, i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori e per l'acquisizione di osservazioni che devono essere rese entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio consortile. Dell'avvenuta pubblicazione nell'albo pretorio consortile e della trasmissione alle Province e ai Comuni è data comunicazione con avviso pubblicato nel BURC. Il Consorzio di bonifica esamina le osservazioni al piano di classifica pervenute nel suddetto termine, valutandone l'accogliibilità e, previa adozione della delibera definitiva, trasmette il piano alla Giunta regionale per l'approvazione e ne dispone la pubblicazione nell'albo consortile entro cinque giorni, dandone comunicazione con avviso pubblicato nel BURC.
3. Avverso la deliberazione definitiva è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo consortile. La Giunta regionale decide sui ricorsi negli stessi termini previsti per l'approvazione della delibera definitiva.
4. La deliberazione definitiva diviene esecutiva con decreto di approvazione del Dirigente del Settore competente, adottato nel termine di novanta giorni, trascorso suddetto termine ed in assenza di motivata richiesta di riesame, la deliberazione si intende approvata.
5. Il Consorzio di bonifica entro il 31 dicembre di ciascun anno approva il piano annuale di gestione e il piano annuale di riparto del contributo di bonifica e di irrigazione sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica previsto dal comma 1.
6. I Consorzi di bonifica sono tenuti ad aggiornare i piani di classifica nel caso di modifica del comprensorio e comunque almeno ogni cinque anni, in base ai criteri dettati con delibera di Giunta regionale, sentita la Consulta prevista dall'art. 19.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 17

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. Chiunque utilizza strutture consortili come recapito di scarichi, anche se già depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, tenendo conto della portata di acqua scaricata.
2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, previsti dalla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, ovvero, sino a che non siano stati individuati e non siano operanti, i Comuni e gli altri enti competenti, che nell'ambito dei servizi affidati utilizzano strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio delle strutture, in proporzione al beneficio di scolo ottenuto e determinato sulla base dei criteri individuati nel piano di classifica. I canoni determinati sono indicati in apposite convenzioni da stipularsi con i Consorzi di bonifica.
3. Le convenzioni previste dal comma 2 sono stipulate entro novanta giorni dalla comunicazione dei Consorzi di bonifica agli enti interessati. Trascorso inutilmente tale termine, i Consorzi di bonifica provvedono alla emissione diretta dei ruoli di pagamento a carico dei soggetti previsti dal comma 2.
4. Gli immobili ricadenti negli insediamenti previsti dal comma 2 che scaricano acque meteoriche o depurate dalla rete fognaria pubblica nei canali e nelle strutture di bonifica sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal comma 1, se è obbligato al pagamento il soggetto gestore previsto dal comma 2.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 18

Opere di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e di mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o le opere comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per assicurare la funzionalità delle opere irrigue e per evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
2. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215 e della legge 25 luglio 1952, n.991 e successive modifiche.
3. Se i proprietari non eseguono le opere alle quali sono obbligati, a norma della legislazione vigente, provvedono i Consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 19

Consulta Regionale per la bonifica e la tutela del territorio

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale e di difesa del suolo.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta da:
 - a) i Dirigenti, o propri delegati, dei Settori regionali - Interventi sul territorio, bonifica e irrigazione - Difesa del suolo e Ciclo integrato delle acque;
 - b) un rappresentante di ciascuna delle Province esperto in materia, designato con decreto del Presidente della Provincia;
 - c) tre esperti in materia di irrigazione, bonifica e difesa suolo, designati dalla Giunta Regionale;
 - d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche;
 - g) un rappresentante del garante del contribuente della Regione.
3. Un funzionario regionale espleta le mansioni di segretario della Consulta.
4. I componenti previsti dal comma 2, lettere d) ed e) sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. I membri della Consulta durano in carica cinque anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Consulta è insediata se sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.
7. La Consulta si esprime su ogni aspetto riguardante l'intervento regionale in materia di bonifica, di difesa del suolo e di irrigazione sottoposto al suo esame.
8. La Consulta si riunisce di norma con cadenza bimestrale e comunque non meno di due volte all'anno.
9. I gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori della Consulta e gli eventuali rimborsi delle spese sono determinati sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
10. La liquidazione delle spettanze previste dal comma 9 è effettuata dal dirigente del Settore interventi sul territorio agricolo - bonifica ed irrigazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO III
RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 20

Natura giuridica

1. I Consorzi di bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche amministrate da propri organi, i cui componenti sono scelti dai consorziati.
2. I Consorzi di bonifica sono consorzi obbligatori e costituiti tra tutti i proprietari dei beni immobili che ricadono nel comprensorio di bonifica e che traggono beneficio diretto e specifico dal funzionamento delle opere di bonifica, e dall'attività di bonifica prevista dall'art. 15.
3. I Consorzi di Bonifica svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi europee, nazionali e regionali e dallo statuto, in un rapporto di operativa collaborazione con gli enti locali e con le autorità costituite, secondo i criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 21
Statuti consortili

1. I Consorzi di bonifica sono retti da uno Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti che ne disciplina le modalità di funzionamento.
2. La Giunta regionale provvede con deliberazione ad approvare lo Statuto e le modifiche ed ha la facoltà di emendare il testo deliberato dai Consorzi di bonifica.
3. Entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi in carica adeguano lo Statuto alle norme della presente legge e lo trasmettono all'Amministrazione regionale per l'approvazione che avviene nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello statuto, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta, previa diffida degli organi consortili, ai sensi dell'articolo 34.
4. Lo Statuto stabilisce:
 - a) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili;
 - b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
 - c) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di membro del Consiglio di amministrazione e di revisore dei conti;
 - d) i criteri di composizione delle fasce di contribuzione ai fini dell'elezione;
 - e) i criteri atti ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ed a promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi consortili;
 - f) la facoltà di disciplinare le proprie attività con appositi regolamenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
5. Lo Statuto deliberato o modificato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi pretori dei Comuni ricadenti nel relativo comprensorio; della pubblicazione è data comunicazione con avviso pubblicato nel BURC.
6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nei Bure possono essere presentate al Consorzio le osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni lo Statuto unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni è trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 22

Costituzione, soppressione e fusione dei Consorzi

1. Alla costituzione, alla soppressione e alla fusione dei Consorzi di bonifica si provvede con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da rendersi ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2005, n.17.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 23
Organi consortili

1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:
- a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei conti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 24
Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile.
2. Solidalmente con il proprietario o in luogo di esso, su richiesta, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio che per disposizione di legge o per contratto sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e di irrigazione.
3. Nel caso di costituzione di nuovi Consorzi o comunque di nuovi perimetri consortili formano l'Assemblea tutti i consorziati tenuti al pagamento del contributo.
4. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di amministrazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 25

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri stabilito dallo Statuto consortile e comunque non superiore a nove, tenuto conto dell'estensione del comprensorio; dura in carica cinque anni. I membri sono rieleggibili.
2. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di controllo. Ai dirigenti è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate da altro consigliere secondo le previsioni statutarie.
6. I compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono stabiliti nello statuto del Consorzio di bonifica. Compete al Consiglio di amministrazione deliberare in materia di:
 - a) statuto e sue modifiche;
 - b) bilanci preventivi e loro variazioni;
 - c) conti consuntivi;
 - d) convocazione dell'Assemblea dei consorziati;
 - e) piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza;
 - f) composizione delle fasce di contribuenza ai fini delle elezioni.
7. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre, compreso il Presidente. Gli altri rappresentanti dei consorziati eletti non hanno diritto al compenso per l'espletamento della carica.
8. Lo Statuto consortile stabilisce le modalità e i criteri per la individuazione dei membri del Consiglio di amministrazione che, oltre al Presidente, hanno diritto al compenso per l'espletamento dell'incarico.
9. Al Presidente spetta per l'esercizio delle funzioni un'indennità mensile stabilita dal Consiglio di amministrazione e comunque non superiore all'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione da diecimila a trentamila abitanti, determinata ai sensi del decreto ministeriale 4 Aprile 2009 n. 119, in attuazione del decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

10. Agli altri due componenti previsti dal comma 7 spetta per l'esercizio delle loro funzioni un' indennità non superiore al 50% dell'indennità prevista per il Presidente.
11. Lo Statuto consortile può prevedere per i componenti del Consiglio di amministrazione, la cui partecipazione è esercitata a titolo gratuito, il rimborso delle spese .
12. Ai fini della determinazione delle indennità previste dai commi 9 e 10 non si applicano le variazioni in aumento previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.119 e dall'articolo 82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 26
Elezioni consortili

1. Per garantire un'adeguata rappresentanza delle categorie dei consorziati contribuenti nel Consiglio di amministrazione gli statuti consortili disciplinano il sistema e le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) prevedere la suddivisione degli aventi diritto al voto per fasce di contribuenza, in numero non inferiore a tre fasce, assicurando per ognuna l'elezione di almeno un rappresentante;
 - b) assicurare la concorrenzialità delle liste, le preferenze di lista e la libera espressione di voto;
 - c) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, compreso quello di tipo telematico;
 - d) perseguire la proporzionalità della rappresentanza dei consorziati agricoli ed extra - agricoli in rapporto alla contribuenza, anche in relazione al diverso carico contributivo e ai diversi settori economico-produttivi di appartenenza dei consorziati;
 - e) garantire un'adeguata rappresentanza territoriale delle diverse zone del comprensorio di bonifica.
2. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui al comma 1 sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.
3. L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.
4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al due % degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto dei voti, i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.
5. Sono eletti in ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
6. Nel caso dei nuovi Consorzi o di quelli che non hanno ancora emesso i ruoli di contribuenza su tutta o su parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini dell'elezione dei consiglieri, le fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 27
Diritto di voto

1. Hanno diritto al voto i consorziati che godono dei diritti civili, iscritti nei ruoli dei contribuenti e che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
2. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.
3. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
4. In caso di comunione di beni il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo iscritto o intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con propria dichiarazione di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.
5. In ogni caso i soggetti previsti dai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, entro e non oltre venti giorni prima della riunione dell'Assemblea, le deleghe o gli atti abilitanti all'espressione del voto.
6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da un notaio, da un segretario comunale o da un funzionario del Consorzio di bonifica autorizzato.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 28

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali;
- e) i dipendenti della Regione ai quali competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio di bonifica;
- f) i dipendenti a qualsiasi titolo del Consorzio di bonifica;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, se svolta la mansione, non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio di bonifica;
- i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio di bonifica.

2. Le cause di ineleggibilità comportano, se intervengono durante il mandato, la decadenza dall'incarico.

3. Le cariche di Presidente e di componente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con la carica di consigliere e di assessore regionale, di presidente degli enti strumentali della regione, di presidente e di assessore della provincia ove insiste il Consorzio di bonifica, di sindaco, di assessore e di consigliere dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 29

Risultati delle votazioni-ricorsi

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali nell'albo consortile.
2. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi al competente settore della Giunta regionale.
3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al settore competente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro data di pubblicazione.
4. Sui ricorsi decide un'apposita commissione, presieduta dal dirigente del settore interventi sul territorio agricolo, bonifica e irrigazione e composta da un funzionario del settore, da un avvocato designato dal coordinatore dell'area generale di coordinamento dell'avvocatura regionale, da un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche e da un rappresentante del garante del contribuente della regione.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti della medesima lista della stessa fascia.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 30
Controllo di gestione

1. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi per assicurare il controllo di gestione, quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati mediante una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti, e la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 31
Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti.
2. Il Revisore dei conti resta in carica cinque anni e l'incarico non è rinnovabile.
3. Il Revisore dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, esprime pareri e redige la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo e al conto consuntivo; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio, da trasmettere al settore competente della Giunta regionale ed al presidente del Consorzio di bonifica. Per quanto compatibile all'organo di revisione si applicano le disposizioni previste agli articoli 236, 237, 239 e 240 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267, riguardanti le incompatibilità, le funzioni e le responsabilità del medesimo organo .
4. Al Revisore dei conti spettano le indennità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, ad esclusione di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 32

Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consortili sono affisse nell'albo consortile entro cinque giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 33

Vigilanza e controllo

1. Per assicurare l'omogeneità, l'organicità e l'efficacia dell'attività di bonifica e di irrigazione e per il coordinamento dell'azione dei Consorzi di bonifica, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e di criteri in ordine all'attività programmatica e gestionale dei Consorzi di bonifica.
2. La Giunta regionale tramite le strutture regionali competenti può richiedere ai Consorzi i chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie per accertare il regolare funzionamento degli organi ed il regolare esercizio dell'attività del Consorzio di bonifica.
3. Se nella gestione dei Consorzi, a seguito del procedimento di contestazione e di accertamento, sono riscontrate gravi irregolarità od inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario.
4. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del comma 3, limitatamente al termine indicato nel decreto di nomina e comunque per un periodo non superiore ad un anno, convoca l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, dopo che sono stati eliminati i motivi che hanno comportato lo scioglimento degli organi amministrativi.
5. Al Commissario straordinario sono affidati i compiti e le funzioni spettanti agli organi consortili, compresi quelli di straordinaria amministrazione.
6. Al Commissario straordinario per l'espletamento dell'incarico è corrisposto un emolumento forfettario rapportato a sei mensilità del trattamento economico previsto per il dirigente di settore della Giunta regionale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, relativamente al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, dall'articolo 16, relativamente al Piano di classifica e dall'articolo 21, relativamente al statuto consortile, sono soggette all'approvazione da parte del settore regionale competente le delibere concernenti:
 - a) il bilancio preventivo e le sue variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) i ruoli di contribuenza;
 - d) l'assunzione di prestiti e di mutui;
 - e) i regolamenti;
 - f) la dotazione organica del personale e relative modifiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

8. Le deliberazioni previste dal comma 7 sono esecutive con l'approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del Dirigente del settore competente. Trascorso tale termine ed in assenza di motivata richiesta di riesame da parte del dirigente del settore competente la delibera si intende approvata.
9. Il termine previsto dal comma 8 è interrotto a seguito della richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni richieste decorre il nuovo termine di trenta giorni.
10. Il Consorzio di bonifica è tenuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta a fornire i chiarimenti e gli elementi integrativi previsti dal comma 9.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 34

Potere sostitutivo

1. Se i Consorzi omettono di adottare le delibere concernenti gli atti previsti dagli articoli 8, 16, 21, 33, comma 7, lettere a), b) e c) e comma 10 la Giunta regionale attua i poteri sostitutivi con la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida degli organi consortili e con l'assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore a trenta giorni.
2. Gli oneri relativi all'espletamento delle funzioni del Commissario ad acta previsto dal comma 1 sono a carico del Consorzio di bonifica.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 35

Delimitazione dei comprensori di bonifica

1. I comprensori di bonifica della Regione, con riferimento ai bacini idrografici previsti dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 ed ai criteri per la delimitazione dei comprensori di bonifica contenuti nel protocollo d'intesa Stato -Regioni richiamato nell'art. 1, sono così individuati:

a) "Volturno – Garigliano - Calore" comprendente i bacini rio d'Auriva, Savone, Agnena, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano ricadente nei Comuni di Sessa Aurunca e di Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale del Volturno - Garigliano, da Capua sino alla foce del fiume, la frazione media del bacino del fiume Volturno tra i monti Tifatini ed il Comune di Presenzano, nonché la frazione inferiore del fiume Calore;

b) " Nord Occidentale – Metropolitano - Sarno " comprendente i bacini Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Bacini Flegrei e Volta, nonché i bacini Sarno, Torrenti Vesuviani ed Irno;

c) "Sele - Alento"comprendente i bacini Picentino, Iusciiano, Asa, Fuorni, Fiumarella, Capodifiume, Solofrone e Tanagro, inclusi tra i bacini costieri in destra e sinistra del fiume Sele, la frazione inferiore del bacino del Sele, dalla confluenza del fiume Tanagro sino al mare, nonché i bacini Alento, Lambro, Mingando, Fiumarella di Ascea e Vailone storteffe, inclusi tra i Minori costieri del Cilento;

d) "Ufita" comprendente il sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturno - Garigliano;

f) "Tanagro- Vallo di Diano" comprendente il sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino del Sele.

2. I comprensori di bonifica sono modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da rendere ai sensi della legge regionale del 24 ottobre 2005, n. 17.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 36

Modificazione dei comprensori di bonifica

1. La deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 35, comma 2, ridefinisce la delimitazione, anche cartografica, dell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica. La delimitazione consente azioni organiche sui territori, definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee per la difesa del suolo e per la gestione delle acque.
2. Nella nuova delimitazione dell'area comprensoriale la Giunta regionale tiene conto dell'esigenza che il nuovo perimetro abbia un'estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione ed un'adeguata partecipazione da parte dei consorziati.
3. La proposta di delimitazione dei comprensori di bonifica, adottata dalla Giunta regionale, prima dell'approvazione definitiva è trasmessa alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica interessati, per esprimere il parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente.
4. In ciascun comprensorio la programmazione e l'esecuzione degli interventi risponde a criteri di economicità, di unitarietà e di omogeneità.
5. In ogni comprensorio di bonifica non può essere costituito più di un Consorzio di bonifica; più comprensori di bonifica possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio di bonifica.
6. La superficie del comprensorio del Consorzio di Bonifica Sud - Pontino ricadente nel territorio della Regione Lazio, gestita dal Consorzio di bonifica Anurco e definitivamente ed indifferibilmente trasferita, unitamente alle opere pubbliche di bonifica, di difesa del suolo e di disponibilità irrigua in concessione al Consorzio, al competente Consorzio Sud - Pontino della Regione Lazio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 37

Fusione di Consorzi di bonifica

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, comma 2, la Giunta regionale dispone la fusione dei Consorzi di bonifica operanti nel medesimo comprensorio.
2. Alle operazioni di fusione provvede un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale che si avvale di uno o più sub - commissari individuati nella persona del Presidente o del Commissario in carica dei Consorzi interessati alla fusione.
3. Il Commissario straordinario previsto dal comma 2 è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con lo stesso decreto è determinato il compenso del Presidente e dei sub-commissari per l'espletamento dell'incarico.
4. Con il decreto previsto dal comma 3 è nominato il Collegio dei revisori contabili, composto da un revisore contabile designato dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente del collegio e dai Presidenti dei collegi dei revisori dei conti dei Consorzi di bonifica preesistenti. Il decreto stabilisce il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori e la durata dell'incarico che coincide con la durata prevista per il Commissario straordinario. Se il collegio dei revisori dei conti è composto da un numero pari di componenti, il voto del Presidente del collegio, ove necessario, determina la maggioranza.
5. Dalla data di nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dei Consorzi di bonifica interessati alla fusione.
6. Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative del territorio di competenza e l'Unione regionale bonifiche ed irrigazioni, espleta la procedura di fusione ed esercita le funzioni degli organi dei Consorzi di bonifica, compresi gli atti di straordinaria amministrazione; adotta il Piano di classifica del nuovo perimetro di contribuzione, adegua lo statuto consortile alle norme della presente legge e indice l'elezione degli organi consortili, ai sensi dell'articolo 26.
7. Il Commissario straordinario redige entro sei mesi dalla nomina la relazione conclusiva ed il piano di fusione dei Consorzi e trasmette gli atti per l'approvazione alla Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano di fusione da parte della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di costituzione del nuovo Consorzio di bonifica.
8. Il nuovo Consorzio di bonifica dalla data di costituzione succede ai preesistenti Consorzi di bonifica in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti relativi al personale dipendente.

AS

40
ASL



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

9. Il Commissario straordinario resta in carica fino alla costituzione degli organi consortili, che avviene nel termine previsto dal comma 3. Tale termine può essere prorogato in caso di motivata necessità per il periodo massimo di un anno.
10. Gli oneri relativi all'espletamento delle funzioni del Commissario straordinario, dei Sub-commissari e del collegio dei revisori dei conti sono a carico dei Consorzi di bonifica interessati.
11. Il Commissario straordinario redige il primo piano di organizzazione variabile del personale, ove sono individuate le qualifiche professionali dei dipendenti provenienti dai Consorzi di bonifica interessati dal processo di fusione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO IV
NORME TRANSITORIE

Art. 38

Adeguamento degli statuti

1. I Consorzi di bonifica non interessati ai processi di fusione adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 21.
2. Le elezioni per la costituzione degli organi consorziali sono svolte entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dello statuto consortile da parte della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 39

Risanamento finanziario

1. Se il Commissario straordinario previsto dall'articolo 36 rileva dalla documentazione contabile di uno o più Consorzi di bonifica interessati alla fusione difficoltà economico-finanziarie e consistenti passività avvia la procedura di risanamento del Consorzio di bonifica e procede parallelamente alle operazioni di fusione degli altri Consorzi di bonifica.

2. Il Commissario straordinario determina:

- a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e di servizi non strettamente connessi alla bonifica;
- b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;
- c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per i ruoli di bonifica, dei canoni di irrigazioni ed di altri titoli attivi in termini di residuo di competenza;
- d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica e probanti comparazioni, degli immobili di proprietà, che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;
- e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e dei mutui in essere ed i valori degli immobili alienabili.

3. Al termine dell'attività prevista dal comma 2 il Commissario straordinario presenta alla Giunta regionale il piano di risanamento del Consorzio di bonifica che include l'adozione di provvedimenti per la riduzione dei costi di funzionamento, per l'effettivo recupero dei crediti esigibili e per la vendita degli immobili alienabili.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, se la massa passiva, al netto delle misure di risanamento previste, risulta di natura ed entità non estinguibile con il solo gettito della contribuzione consortile e degli ordinari contributi pubblici, propone un intervento finanziario straordinario in unica soluzione o graduato nel tempo.

5. Il piano di risanamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

6. Se il piano di risanamento non è approvato nel termine di un anno dalla nomina del Commissario straordinario, il Consorzio è posto in liquidazione e le relative funzioni sono svolte dal Consorzio nato dalla fusione degli altri Consorzi di bonifica.

7. Se il piano di risanamento è approvato si procede alla fusione del Consorzio risanato con quello derivante dalla fusione degli altri Consorzi di bonifica.

8. I Consorzi di bonifica non interessati alle operazioni di fusione previste dal comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano dalla documentazione contabile in grave difficoltà economico-finanziaria, sono sottoposti alla procedura di risanamento prevista dai commi 2, 3, 4 e 5.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

9. Alla procedura di risanamento provvede un collegio commissariale straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo la procedura prevista dall'articolo 36.

10. Se il piano di risanamento non è approvato entro un anno dalla nomina del Commissario straordinario, il Consorzio di bonifica è posto in liquidazione e le relative funzioni sono assegnate ad altro Consorzio con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da rendersi ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2005, n.17.

11. I Consorzi di Bonifica che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già provveduto, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale del 25 febbraio 2003 n. 4, all'adozione di un piano di intervento finanziario od alla riduzione della massa passiva, sono sottoposti alla procedura di risanamento prevista dai commi 4 e 5.

44



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 40
Personale

1. Alla costituzione del nuovo Consorzio di bonifica corrisponde la presa in organico di tutto il personale dipendente avente rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i Consorzi di bonifica preesistenti. Suddetto personale conserva l'anzianità di servizio maturata, l'inquadramento contrattuale ed il conseguente trattamento economico, fondamentale ed accessorio, in essere presso i Consorzi di provenienza.
2. Il personale, che alla data di scioglimento del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina è stato assegnato provvisoriamente alla gestione liquidatoria, già a carico del bilancio regionale, è inquadrato nel ruolo del personale della Giunta regionale con le qualifiche e l'anzianità giuridica posseduta, facendo salvo il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel processo di selezione dei lavoratori a tempo determinato da parte dei nuovi Consorzi di bonifica per lavori a carattere stagionale, collegati all'attività irrigua ed alla manutenzione dei canali, hanno diritto di precedenza i lavoratori che hanno già prestato servizio presso i Consorzi interessati dai processi di messa in liquidazione e di fusione previsti dagli articoli 37 e 39.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 41
Consorzi irrigui

1. I benefici economici previsti dalla presente legge non si estendono ai Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigazione, il cui territorio di attività rientra, in tutto o in parte, in uno dei comprensori di bonifica indicati dall'articolo 35.
2. I Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigazione, previsti dal comma 1, possono chiedere di essere accorpati nel Consorzio di bonifica che opera nel comprensorio di bonifica di riferimento.
3. Il Consorzio di miglioramento fondiario e irrigazione incorporato provvede a trasferire al Consorzio incorporante entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le opere e gli impianti di bonifica e di irrigazione realizzati con finanziamenti pubblici.
4. Il Consorzio di bonifica incorporante è tenuto a garantire sul territorio l'attività di irrigazione precedentemente svolta dal Consorzio irriguo assorbito.
5. E' abrogato il comma 8 dell'art.31 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15.

Al



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 42

Norma di rinvio ed abrogazioni

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
2. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 e successive modifiche è abrogata.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 43
Norma finanziaria

- 1 Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con la legge di Bilancio e le risorse assegnate all'U.P.B. 1.73.171 dello stato di previsione della spesa.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della presente legge, è istituito con la legge di Bilancio 2009 una nuova U.P.B., la cui responsabilità di gestione è affidata al dirigente del settore difesa del suolo.
3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con le corrispondenti U.P.B. le cui entità sono determinate con la legge di bilancio.

AC
Mod. 42